

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 530

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PERRONE, STEGAGNINI, TASSONE, CACCIA, ZOPPI***Presentata il 9 agosto 1979*

### Ristrutturazione dei servizi tecnici dell'Esercito

ONOREVOLI COLLEGHI! — Tra i provvedimenti di improcrastinabile attuazione, nel quadro della ristrutturazione dell'esercito, è senz'altro l'unificazione dei sei Servizi Tecnici attualmente esistenti (Artiglieria, Motorizzazione, Chimico-Fisico, Genio, Trasmissioni, Geografico) in un unico Servizio Tecnico dell'Esercito.

Tale esigenza, pure espressa nel « Libro bianco della difesa », è giustamente sentita dallo Stato Maggiore in quanto costituisce strada obbligata per disporre di un organo tecnico di elevata potenzialità e flessibilità, che, per la preparazione tecnica ed amministrativa dei quadri, per la disponibilità e la piena utilizzazione di impianti e laboratori moderni, sia al passo con quanto realizzato in altri paesi europei e con la stessa industria nazionale, costituendo anzi elemento di spinta per quest'ultima verso l'acquisizione di tecnologie più avanzate.

Come è noto, tutto ciò è attualmente impossibile per la stessa articolazione dei Servizi Tecnici che spinge nel senso di una organizzazione autonoma di ciascun Servizio; da ciò consegue una polverizzazione degli investimenti in realizzazioni settoriali con conseguente moltiplicazione di impianti e laboratori, spesso simili tra loro, raramente utilizzati pienamente data la tendenza di ciascun Servizio a risolvere i problemi tecnici « in casa propria ».

Un importante problema connesso con l'unificazione dei Servizi tecnici è indubbiamente la sistemazione del nuovo ruolo degli ufficiali attualmente inquadrati nei vari servizi; non può sfuggire quali gravi conseguenze potrebbero avere, sulla sana crescita di questo nuovo ed importante organo, errori commessi in questa fase che possiamo definire di gestazione. Occorre che questa fusione venga condotta in porto con il massimo rispetto dei principi di

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

giustizia e dei diritti dei singoli, sanando e non aggravando le eventuali sperequazioni esistenti, tenendo inoltre ben presente la necessità di dare concreto riconoscimento, mediante un adeguato sviluppo di carriera, all'elevato grado di specializzazione conseguito dagli Ufficiali mediante corsi di laurea, corsi di specializzazione ed intensa pratica professionale.

Occorre inoltre non ignorare l'opportunità di incentivare l'interesse dei giovani, intellettualmente dotati per la frequenza di studi universitari, a questa « professione » nell'ambito delle Forze Armate. Perdere di vista questa esigenza comporterebbe per gli Organi Legislativi la responsabilità di lasciar fallire, per superficialità o per opportunismo, un'importante operazione di rinnovamento delle Forze Armate che, peraltro, costituirà modello per la generale ristrutturazione dell'Esercito.

Si sottolinea che obiettivo della presente proposta di legge è quello di portare in tempi ristretti alla realizzazione del Servizio Tecnico dell'Esercito, dando ad un tempo una struttura giuridicamente solida — in quanto giusta — sia alle norme transitorie che guidano la nascita del nuovo Corpo, sia alle norme che ne fissano definitivamente l'articolazione, l'inquadramento e lo sviluppo delle carriere.

Si ricorda che attualmente esistono sei Servizi Tecnici provenienti da ruoli diversi ed aventi un diverso curriculum di carriera; e cioè:

Ufficiali dei ruoli normali delle varie Armi che hanno seguito il regolare corso di studi presso l'Accademia Militare di Modena;

Ufficiali provenienti dal complemento, transitati nel ruolo normale;

Ufficiali arruolati mediante concorso tra i giovani in possesso dei seguenti titoli:

biennio di ingegneria;

quadriennio di ingegneria;

o che hanno successivamente conseguito la laurea a spese dell'Amministrazione della Difesa;

Ufficiali arruolati mediante concorso tra i giovani in possesso del diploma di laurea in discipline scientifiche.

A tale disparità di estrazione conseguono notevoli sperequazioni di carriera dovute essenzialmente alla diversa velocità di progressione delle carriere nei vari ruoli di provenienza per cui, mentre la vigente legge di avanzamento per Ufficiali dei Servizi tecnici sancisce che fino al grado di Tenente Colonnello incluso, l'avanzamento avviene solo per anzianità si verifica che alcuni Ufficiali conseguono tale grado dopo 15 anni dalla promozione al grado di tenente, altri impiegano 18-20 anni a raggiungere lo stesso grado.

Ciò premesso, si sottolinea che punti caratterizzanti della presente proposta sono:

l'articolo 1 che definisce i contorni entro i quali il nuovo Servizio opera, enumerandone i compiti specifici;

l'articolo 2 che prevede un ampliamento organico del Servizio Tecnico rispetto agli attuali ruoli: ciò è motivato dalla necessità di comprendere in ruolo anche i subalterni reclutati tramite Accademia attualmente non previsti. Gli incrementi di 2 unità del grado di Generale e di 9 unità del grado di Colonnello si rendono necessari per adeguare il profilo di carriera a quello degli analoghi ruoli delle altre Forze Armate. Tali incrementi sono comunque contenuti entro il numero massimo dei Generali e dei Colonnelli che, in base all'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, possono permanere in servizio;

l'articolo 13 che sancisce la necessità del riordino delle carriere dei quadri all'atto dell'iscrizione al nuovo ruolo;

l'articolo 14 che fissa, rendendolo uguale per tutti, il numero di anni di servizio necessario e sufficiente per il conseguimento, a partire dal grado di tenente, dei gradi successivi fino a Tenente Colonnello compreso. Questo è l'unico modo che risolve definitivamente ed equamente il problema delle gravi ed ingiustificate sperequazioni in atto, offrendo a tutti gli Ufficiali uno sviluppo di carriera imparziale ed adeguato.

## TITOLO I

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO TECNICO  
DELL'ESERCITO E DEI RELATIVI RUOLI

## ART. 1.

È istituito, nei modi e nei tempi indicati nella presente legge, il Servizio Tecnico dell'Esercito che riunisce e sostituisce i Servizi tecnici di artiglieria, della motorizzazione, chimico-fisico, del genio, delle trasmissioni e geografico.

Il servizio tecnico dell'esercito:

a) opera nel campo della ricerca, studio, sviluppo, produzione prototipica, sperimentazione, produzione ed approvvigionamento, manutenzione e riparazione dei materiali dell'esercito, nell'ambito della branca operativa e tecnico-amministrativa;

b) fornisce consulenza tecnica ad Enti civili, pubblici e privati.

Gli ufficiali del servizio tecnico dell'esercito sono iscritti nei seguenti ruoli:

- 1) ruolo ingegneri;
- 2) ruolo geografi.

Con determinazione ministeriale si provvederà ad indicare:

a) i titoli di studio e gli altri requisiti specifici per l'assegnazione alle diverse specialità nonché le modalità per l'eventuale passaggio da una specialità all'altra dello stesso ruolo;

b) le specialità alle quali, compatibilmente con le esigenze di servizio, gli ufficiali appartenenti ai singoli ruoli aspirano ad essere assegnati.

## ART. 2.

Gli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo del servizio tecnico dell'esercito, ruolo ingegneri e ruolo geo-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

grafi, sono indicati nei quadri « A » e « B » annessi alla presente legge.

Il numero dei generali e dei colonnelli in servizio è compreso in quello massimo previsto per l'esercito dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804. La ripartizione tra i diversi ruoli ed i diversi gradi indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1974, concernente l'applicazione della legge 10 dicembre 1973, n. 804, è modificata con apposito decreto del Presidente della Repubblica; la nuova ripartizione ha effetto a partire dal 31 dicembre 1980.

## ART. 3.

L'articolo 15 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali in servizio permanente effettivo del servizio tecnico dell'esercito sono reclutati:

a) col grado di sottotenente, dagli allievi dell'Accademia militare che abbiano superato apposito corso di durata biennale presso l'Accademia stessa; detti ufficiali dopo la nomina sono assegnati alla Scuola d'applicazione e sono ammessi alla frequenza del terzo anno dei corsi di studi universitari a cui è consentita l'iscrizione con il possesso del biennio propedeutico di ingegneria, al fine di acquisire uno dei diplomi di laurea indicati nel successivo articolo 17;

b) col grado di sottotenente, dai giovani di età non superiore a 26 anni che avendo sostenuto con esito favorevole gli esami nelle materie obbligatorie dei primi due anni dei corsi di laurea indicati al successivo articolo 17, vincono un apposito concorso per titoli ed esami; detti ufficiali, dopo la nomina sono assegnati alla Scuola di applicazione per proseguire gli studi universitari fino al conseguimento di uno dei diplomi di laurea indicati nel successivo articolo 17;

c) con il grado di tenente, dai giovani di età non superiore a 30 anni in

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

possesto di uno dei diplomi di laurea indicati nel successivo articolo 17, mediante un concorso per titoli ed esami.

Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per il reclutamento di cui alle lettere *b*) e *c*), nonché le ripartizioni tra i tipi di laurea e fra i due ruoli del Servizio tecnico dell'Esercito — considerate anche le aspirazioni dei concorrenti — sono stabiliti con determinazione del Ministro della difesa.

I reclutamenti di personale di cui alla lettera *b*), possono essere effettuati solo nell'anno successivo a quello in cui i sottotenenti provenienti dall'Accademia militare sono in numero inferiore ad un decimo dell'organico degli ufficiali inferiori dei rispettivi ruoli. I reclutamenti di personale di cui alla lettera *c*), possono essere effettuati solo nell'anno successivo a quello in cui i sottotenenti promossi tenenti e provenienti dai reclutamenti di cui alle lettere *a*) e *b*) sono in numero inferiore ad un undicesimo dell'organico degli ufficiali inferiori dei rispettivi ruoli.

Gli ufficiali reclutati sulla base delle precedenti lettere *b*) e *c*) vengono iscritti in ruolo subito dopo i pari grado provenienti dai corsi regolari (Accademia e Scuola di applicazione). Fanno eccezione i giovani in possesso di titolo di studio che richiede la frequenza di un ciclo di studi universitari di durata quinquennale, che sono iscritti in ruolo, ai soli fini giuridici, subito dopo i pari grado vincitori del concorso di cui alla lettera *c*) nell'anno precedente ».

## ART. 4.

L'articolo 16 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« L'apposito corso per gli allievi dell'Accademia militare di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 15 deve prevedere l'insegnamento delle materie ed il superamento degli esami di previsto svolgimento

presso le università ed i politecnici per il biennio di ingegneria; il corso è equiparato, a tutti gli effetti di legge, al biennio propedeutico di ingegneria.

I programmi del corso, esclusi gli insegnamenti di carattere militare, sono approvati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione ».

#### ART. 5.

L'articolo 17 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Le lauree che possono essere conseguite dagli ufficiali di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 15 o richieste per la partecipazione al concorso di cui alla lettera *c)* dello stesso articolo, sono le seguenti:

*a)* ruolo ingegneri: laurea in ingegneria, in chimica, in fisica o in scienze biologiche;

*b)* ruolo geografi: laurea in ingegneria, in matematica, in scienze geologiche o in astronomia.

L'assegnazione a uno dei suddetti corsi di laurea viene effettuata, tenendo conto delle esigenze funzionali del servizio tecnico e delle aspirazioni dei candidati, con determinazione ministeriale, all'atto della nomina a sottotenente.

I piani di studio universitari utili per il conseguimento delle lauree sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa, previa approvazione del consiglio di facoltà dell'università frequentata.

Durante l'intero ciclo di studi universitari, gli ufficiali seguono insegnamenti anche di materie militari secondo i programmi e le modalità stabiliti con decreto del Ministro della difesa.

Con decreto ministeriale possono essere apportate, sulla base di esigenze funzionali del servizio tecnico, varianti ai tipi di laurea indicati al primo comma del presente articolo ».

## ART. 6.

L'avanzamento dei sottotenenti ha luogo ad anzianità.

Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto due anni di permanenza nel grado e, se idonei, sono promossi con anzianità corrispondente alla data di compimento dei due anni di permanenza nel grado.

I sottotenenti giudicati non idonei all'avanzamento sono nuovamente valutati dopo che sia trascorso un anno dalla data sotto la quale fu pronunciato il giudizio di inidoneità e, se idonei, sono promossi con anzianità corrispondente alla data del giudizio definitivo favorevole.

Se giudicati ancora non idonei all'avanzamento, detti ufficiali cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge 10 aprile 1957, n. 113, con decorrenza comunque non anteriore alla data di compimento della ferma contratta.

Qualora il giudizio di non idoneità sia dovuto all'insoddisfacente andamento degli studi presso l'università o il politecnico, gli ufficiali possono essere trasferiti, a domanda, nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio previo parere favorevole delle autorità gerarchiche. Ove non esistano vacanze, sono trasferiti nel suddetto ruolo in soprannumero e le eccedenze sono assorbite al verificarsi delle prime vacanze. Detti sottotenenti sono promossi con anzianità corrispondente alla data di compimento di tre anni di permanenza nel grado.

## ART. 7.

I sottotenenti del Servizio tecnico dell'Esercito reclutati dagli allievi dell'Accademia militare possono essere trasferiti, a domanda, entro il primo anno di permanenza nel grado, in uno dei ruoli delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, previo parere favorevole delle auto-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

rità gerarchiche. Qualora non esistano vacanze sono trasferiti nei suddetti ruoli in soprannumero e le eccedenze sono assorbite al verificarsi delle prime vacanze.

Gli ufficiali di cui al precedente comma:

a) assumono la stessa anzianità assoluta dei sottotenenti dei ruoli normali delle Armi appartenenti al corso successivo d'Accademia e promossi nella corrispondente sessione di esami;

b) vengono immessi in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato sulla base del punto riportato nella classifica finale dell'Accademia;

c) sono ammessi alla frequenza del primo anno dei corsi di applicazione del ruolo in cui sono stati assegnati.

## ART. 8.

Gli ufficiali reclutati in base alle lettere a) e b) dell'articolo 15 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, come risulta modificato dall'articolo 3 della presente legge, debbono completare il ciclo di studi universitari entro il termine previsto dalle norme relative all'istruzione universitaria sulla durata dei corsi di laurea, compresa la sessione autunnale di esami, diminuito di due anni.

Gli ufficiali che non hanno potuto completare il ciclo di studi universitari entro i termini suddetti possono ottenere dal Ministro della difesa, su proposta delle autorità gerarchiche, proroga di un anno ai termini stabiliti; detti ufficiali vengono però iscritti in ruolo dopo i pari grado che completano gli studi alla fine di tale anno.

Gli ufficiali che non conseguono il diploma di laurea nei limiti di tempo previsti o che non ottengono la proroga di un anno a tali limiti, possono essere trasferiti, a domanda, nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, con il grado e l'anzianità posseduti, previo parere favorevole delle autorità gerarchiche. Ove non esistano vacanze sono trasferiti nel suddetto ruolo in soprannumero e le eccedenze sono as-



## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sorbite al verificarsi delle prime vacanze.

Gli ufficiali che non siano trasferiti nel ruolo speciale ai sensi del precedente comma, cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge 10 aprile 1954, n. 113, con decorrenza comunque non anteriore alla data di compimento della ferma contratta.

Gli ufficiali che non abbiano potuto completare gli studi nel periodo previsto per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, sono iscritti in ruolo, una volta acquisito il diploma di laurea, al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero completato gli studi nel periodo previsto.

Per i tenenti che abbiano la stessa anzianità assoluta viene determinato, dopo tre anni di grado, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianità relativa in base alla somma del punto, ridotto in centesimi, riportato nell'esame di laurea o, se si tratta di ufficiali reclutati fra già laureati, nel concorso per l'ammissione nei ruoli, e del punto relativo all'attitudine professionale espresso in centesimi.

Il punto relativo all'attitudine professionale è attribuito all'ufficiale da una commissione composta dal generale ispettore del servizio, dal generale comandante della Scuola di applicazione e dal generale direttore della Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito. La commissione è presieduta dall'ufficiale generale più elevato in grado o più anziano. Se l'ufficiale da valutare appartiene al ruolo geografi, della commissione fa pure parte il generale in servizio permanente effettivo più elevato in grado o più anziano del ruolo geografi.

## ART. 9.

L'avanzamento dei tenenti ha luogo ad anzianità.

Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto tre anni di permanenza nel grado e, se ido-

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

nei, sono promossi con anzianità corrispondente alla data di compimento di quattro anni di permanenza nel grado.

I tenenti giudicati non idonei all'avanzamento sono nuovamente valutati in occasione della formazione del quadro ordinario di avanzamento successivo al quadro ordinario o suppletivo per il quale furono per la prima volta valutati.

Se giudicati ancora non idonei all'avanzamento, detti ufficiali cessano dal servizio permanente effettivo e sono collocati nella categoria del congedo che ad essi compete in applicazione dell'articolo 46 della legge sullo stato degli ufficiali, con decorrenza comunque non anteriore alla data di compimento della ferma contratta.

## ART. 10.

L'avanzamento dei maggiori ha luogo ad anzianità.

I maggiori sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto tre anni di permanenza nel grado e, se idonei, sono promossi con anzianità corrispondente alla data di compimento di quattro anni di permanenza nel grado.

L'avanzamento dei capitani, dei tenenti colonnelli, dei colonnelli, dei maggiori generali e dei tenenti generali ha luogo a scelta, secondo quanto previsto nei quadri « A » e « B » annessi alla presente legge.

## ART. 11.

I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente per gli ufficiali del Servizio tecnico dell'esercito restano così fissati:

1) ruolo ingegneri:

a) Generale ispettore 65 anni;

b) Tenente generale 63 anni;

c) Maggiore generale 61 anni;

d) Colonnello 59 anni;

e) Tenente colonnello 57 anni;

f) Maggiore e gradi inferiori 56 anni;

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## 2) ruolo geografi:

- a) Maggiore generale 63 anni;
- b) Colonnello 61 anni;
- c) Tenente colonnello 59 anni;
- d) Maggiore e gradi inferiori 56 anni.

I limiti di età del personale in ruolo alla data del 1 gennaio 1980 rimangono, limitatamente al grado posseduto in tale data ed a quello immediatamente superiore, quelli fissati per il personale dei Servizi tecnici dalla tabella 1 annessa alla legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni.

## TITOLO II

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## ART. 12.

Nel Servizio tecnico dell'esercito sono trasferiti tutti gli ufficiali appartenenti ai Servizi tecnici dell'esercito nonché tutti gli ufficiali che hanno superato o supereranno i corsi superiori tecnici per l'ammissione nei servizi tecnici, in atto o già banditi all'atto di entrata in vigore della presente legge.

Gli ufficiali dei Servizi tecnici di artiglieria, motorizzazione, chimico-fisico, genio e trasmissioni, nonché gli ufficiali che hanno superato o supereranno i relativi corsi superiori tecnici di cui al comma precedente, sono iscritti nel ruolo ingegneri.

Gli ufficiali del Servizio tecnico Geografico, nonché gli ufficiali che hanno superato o supereranno il relativo corso superiore tecnico di cui al primo comma del presente articolo, sono iscritti nel ruolo geografi.

Per gli ufficiali di cui ai precedenti commi non è richiesto, ai fini del trasferimento nel Servizio tecnico, il possesso del diploma di laurea.

Nel Servizio tecnico dell'esercito sono trasferiti anche i sottotenenti ed i tenenti in servizio permanente delle armi di

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che, reclutati ai sensi dei nn. 5 e 6 dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, e successive modificazioni, sono stati ammessi a frequentare e frequentino alla data di entrata in vigore della presente legge i corsi universitari per il conseguimento di una laurea per il trasferimento nei servizi tecnici.

I sottotenenti in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che, reclutati ai sensi del n. 6 dell'articolo 3 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414 e successive modificazioni, frequentano alla data di entrata in vigore della presente legge i corsi della Scuola di applicazione delle predette armi, possono essere trasferiti, a domanda, nel Servizio tecnico dell'esercito; le domande debbono essere presentate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'assegnazione al ruolo ingegneri o al ruolo geografi viene effettuata dal Ministero della difesa sulla base delle esigenze organiche e sentite le aspirazioni degli interessati.

## ART. 13.

Il trasferimento nei ruoli del Servizio tecnico dell'esercito degli ufficiali di cui al precedente articolo 12, avviene alla data del 31 dicembre 1980.

a) dopo aver attribuito secondo le norme vigenti le promozioni previste per l'anno 1980;

b) procedendo contestualmente al riordino delle carriere degli ufficiali fino al grado di Tenente colonnello mai valutato secondo le modalità di cui all'articolo 14.

## ART. 14.

Il riordino delle carriere per gli ufficiali di cui al precedente articolo 12 viene effettuato, sulla base degli anni di servizio prestati da ufficiale in servizio permanente effettivo a cui vengono ulteriormente attribuite:

1) anni 2, per i provenienti dall'Accademia militare;

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2) anni 2, per gli ufficiali reclutati tra i giovani provvisti del biennio di ingegneria;

3) anni 4, per gli ufficiali reclutati tra i giovani provvisti del quadriennio di ingegneria;

4) anni 4 oppure 5, per gli ufficiali reclutati tra i giovani laureati in relazione alla durata legale dei rispettivi corsi di laurea;

5) anni 2, per gli ufficiali reclutati in modi diversi da quelli sopra citati.

Agli ufficiali, fino al grado di tenente colonnello incluso, vengono attribuite nel nuovo ruolo, ai soli effetti giuridici, grado ed anzianità assoluta, sulla base del conteggio di cui al precedente comma: secondo le seguenti norme:

a) promozione al grado di capitano al compimento dell'ottavo anno di servizio;

b) promozione al grado di maggiore: al compimento del quattordicesimo anno di servizio;

c) promozione al grado di tenente colonnello: al compimento del diciottesimo anno di servizio.

L'anzianità assoluta così attribuita dovrà peraltro tenere conto delle eventuali detrazioni subite per le cause indicate all'articolo 10 della legge 10 aprile 1954, n. 113, commisurando la perdita di anzianità relativa ai punti 4 e 5 del citato articolo alla effettiva durata della vacanza, in conformità a quanto disposto nel 2° comma del presente articolo, nonché delle eventuali migliori anzianità derivanti da precedenti disposizioni legislative.

L'ordine di precedenza nell'iscrizione nel nuovo ruolo ingegneri, in deroga al disposto dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, viene determinato come segue:

a) i maggiori generali ed i colonnelli già valutati nei Servizi tecnici di artiglieria, motorizzazione, chimico-fisico, genio e trasmissioni sono iscritti in ruolo con precedenza su quelli mai valutati; qualora gli ufficiali già valutati abbiano un'anzianità assoluta inferiore ai pari gra-

do mai valutati i primi acquisiranno, ai soli effetti giuridici, l'anzianità assoluta del più anziano pari grado in ruolo mai valutato;

b) per gli altri ufficiali, l'ordine di precedenza viene fissato, sulla base del grado e dell'anzianità assoluta, indipendentemente dal ruolo di provenienza; i tenenti colonnelli idonei e non iscritti in quadro sono iscritti in ruolo con precedenza su quelli mai valutati e, qualora abbiano anzianità assoluta inferiore a questi ultimi, acquisiscono, ai soli fini giuridici, l'anzianità assoluta del più anziano pari grado mai valutato;

c) a parità di grado e di anzianità assoluta, precede l'ufficiale con maggiore anzianità anagrafica.

Gli ufficiali che frequentano o frequenteranno i corsi superiori tecnici in atto o già banditi sono immessi nei servizi tecnici dopo il superamento dei corsi stessi, secondo quanto attualmente previsto dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1414 e successive modificazioni.

Il transito di tali ufficiali nel Servizio tecnico avviene nei modi e nei tempi indicati nel presente articolo.

Le aliquote di valutazione e di promozione del Servizio tecnico per l'anno 1981 vengono determinate in data 1° gennaio 1981, secondo quanto previsto dai quadri « A » e « B » annessi alla presente legge.

#### ART. 15.

Alla legge 12 novembre 1955, n. 1137 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti varianti:

a) all'articolo 6 sono soppressi i ruoli indicati ai nn. 7, 8, 9, 10, 11, 12 e vengono iscritti ai nn. 7 e 8 il « ruolo ingegneri del Servizio tecnico » ed il « ruolo geografi del Servizio tecnico »; i ruoli di cui ai nn. 13 e successivi assumono la numerazione dal n. 9 e successivi;

b) i quadri VIII, IX, X, XI, XII e XIII della tabella 1 sono sostituiti dai quadri « A » e « B » allegati alla presente

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

legge; i quadri di cui ai n. XIV e successivi assumono la numerazione dal n. X e successivi;

c) la lettera c) del primo comma dell'articolo 12 è modificata come segue:

« dal generale ispettore del Servizio tecnico e dai Capi di servizio quando la valutazione riguarda gli ufficiali del Servizio tecnico o rispettivo servizio »;

d) il secondo comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« la Commissione superiore di avanzamento esprime giudizi sull'avanzamento degli ufficiali aventi grado da tenente colonnello a generale di divisione e gradi corrispondenti »;

e) all'articolo 16 è modificata la lettera c) come segue:

« da due ufficiali di grado non inferiore a colonnello dell'arma dei carabinieri o del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, o del Servizio tecnico o di ciascun servizio quando la valutazione riguarda gli ufficiali dell'arma o del ruolo speciale unico delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, o del Servizio tecnico o del rispettivo servizio »;

f) le note (o), (p), e (q), della tabella 1, sono sostituite dalle note (o), (p) e (q) dei quadri « A » e « B » allegati alla presente legge; la nota (s) alla suddetta tabella è invece abrogata.

**ART. 16.**

Ai fini del passaggio dalla categoria di complemento a quella della riserva di complemento si applicano agli ufficiali del Servizio tecnico dell'esercito i limiti di età previsti per i servizi dell'esercito dalla legge sullo stato degli ufficiali.

La Commissione superiore di avanzamento per le valutazioni relative all'anno 1981:

a) dei tenenti generali del Servizio tecnico, non comprende il generale ispettore del Servizio;

b) dei maggiori generali e dei colonnelli del Servizio tecnico, comprende, sino a quando non è stato nominato il generale ispettore, il tenente generale più anziano del Servizio;

c) dei tenenti colonnelli dei servizi tecnici di artiglieria, della motorizzazione, chimico-fisico, del genio e delle trasmissioni, comprende, sino a quando non è stato nominato il generale ispettore, lo ufficiale generale più elevato in grado o più anziano già appartenente al Servizio tecnico degli ufficiali da valutare.

#### ART. 17.

Gli ufficiali dell'ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva e gli ufficiali della riserva di complemento dei soppressi servizi tecnici sono rispettivamente iscritti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in ruoli del Servizio tecnico corrispondente a quelli del servizio permanente effettivo, secondo l'ordine previsto dagli articoli 8 e 9 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni.

#### ART. 18.

Gli articoli 18, 19 e 20 della legge 18 dicembre 1964, n. 1414, e successive modificazioni, sono abrogati.

#### ART. 19.

Alla copertura del maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 100 milioni per l'anno 1981, si provvederà con i normali stanziamenti di bilancio per il Ministero della difesa.



## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

QUADRO « A »

## VIII — RUOLO INGEGNERI DEL SERVIZIO TECNICO

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
Generale ispettore . . . . .	—	—	1	—	—
Tenente generale . . . . .	scelta	—	4	1 ogni 4 anni (n)	Tutti
Maggiore generale . . . . .	scelta	—	9	1 (o)	1/3 dei maggiori generali non ancora valutati
Colonnello . . . . .	scelta	—	50	3	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello . . . . .	scelta	2 anni con incarico non inferiore a quello di capo sezione o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore	221	10	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo e comunque tutti i tenenti colonnelli con almeno 9 anni di anzianità nel grado
Maggiore . . . . .	anzianità	—	—	—	—
Capitano . . . . .	scelta	2 anni di capo sezione o addetto di stabilimento o incarico equipollente anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente	238	17	1/14 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo e comunque tutti i capitani con almeno 8 anni di anzianità di grado
Tenente . . . . .	anzianità	Diploma di laurea	—	—	—
S. tenente . . . . .	anzianità	—	—	—	—

(o) Ciclo di 4 anni con inizio nel 1981: la promozione viene attribuita nel primo anno del ciclo.

## VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

QUADRO « B »

## IX — RUOLO GEOGRAFICI DEL SERVIZIO TECNICO

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (a)
Maggiore generale . . . . .	—	—	1	—	—
Colonnello . . . . .	scelta	—	3	1 ogni 5 anni (n) (p)	Tutti
Tenente colonnello . . . . .	scelta	2 anni di capo divisione nell'Istituto Geografico Militare o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore	14	3 ogni 5 anni (n) (q)	1/14 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo e comunque tutti i tenenti colonnelli con almeno 10 anni di anzianità di grado
Maggiore . . . . .	anzianità	—	—	—	—
Capitano . . . . .	scelta	2 anni di capo sezione nell'Istituto Geografico Militare o incarico equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente	14	1	1/14 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo e comunque tutti i capitani con almeno 8 anni di anzianità di grado
Tenente . . . . .	anzianità	Diploma di laurea	—	—	—
S. tenente . . . . .	anzianità	—	—	—	—

(p) Ciclo di 5 anni con inizio nel 1981: la promozione viene attribuita nel primo anno del ciclo.

(q) Ciclo di 5 anni con inizio nel 1981: viene attribuita una promozione nel primo, nel terzo e nel quinto anno del ciclo.